COMUNE DI AFRICO

(Prov. di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato alla delibera C.C. n. 06 del 02.03.2017

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 – OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA
ART. 3 – BENI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE ED AL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE
ART. 4 – OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO
ART. 5 – OCCUPAZIONE SU REE PRIVATE ASSOGGETTATE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO
ART. 6 – OCCUPAZIONI DI STRADE STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI
ART. 7 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
ART. 8 – ISTRUTTORIA
ART. 9 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
ART. 10 – CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
ART. 11 – PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 12 – REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART. 13 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 14 – SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 15 – PROCEDIMENTO DI RILASCIO PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI TEMPORANEE
ART. 16 – ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI
ART. 17 – OGGETTO DEL CANONE
ART. 18 – SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE
ART. 19 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
ART. 20 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE
ART. 21 – COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE
ART. 22 – TABELLE DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI
ART. 23 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART. 24 – PASSI CARRABILI
ART. 25 – AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO
ART. 26 – OCCUPAZIONE REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI
ART. 27 – MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
ART. 28 – ESENZIONI
ART. 29 – SANZIONI
ART. 30 – ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI
ART. 31 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 32 – DISCIPLINA TRANSITORIA
ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE

PARTE I
AMBITO Dl APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 . Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone, conformemente ai principi contenuti nelle vigenti disposizioni di legge ed in particolare negli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la revoca e le decadenza delle concessioni per le occupazioni medesime, nonché la misura della tariffa, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione del canone, le esclusioni, le agevolazioni e le sanzioni.

ART. 2
OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'amo.

ART. 3
BENI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE ED AL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE

1, Appartengono al demanio comunale:
   a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata circolazione;
   b) le aree destinate ai mercati di qualsiasi genere, anche attrezzati;

2 Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

ART. 4
OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni temporanee o permanenti di spazi soprastanti il suolo pubblico, effettuate con manufatti di qualsiasi genere. comprese quelle poste in essere mediante conduttura, cavi ed altri impianti a rete.
2. Sono esclusi dal presente regolamento le occupazioni del soprassuolo mediante balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile.
3. Le occupazioni effettuate con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali ed adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.

ART. 5
OCCUPAZIONE SU AREE PRIVATE ASSOGGETTATE A SERVITU' Dl PUBBLICO PASSAGGIO.

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini d: legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

ART. 6
OCCUPAZIONI Dl STRADE STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

PARTE II
LA CONCESSIONE Dl OCCUPAZIONE

ART. 7
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI Dl CONCESSIONE

1. Le istanze di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono assegnate per l’istruttoria e la definizione delle stesse al Responsabile del Servizio Commercio;
2. Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata, il responsabile del procedimento, entro 15 giorni, nell’ipotesi di occupazione permanente, ovvero entro 5 giorni, nell’ipotesi di occupazione temporanea, trasmette all’interessato apposita richiesta di integrazione, indicando le cause di irregolarità ed incompletezza. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di assunzione al protocollo generale dell’Ente della documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio competente.

ART.8
ISTRUTTORIA .

1. Il Responsabile del Servizio come individuato nel precedente articolo, ricevuta la domanda, provvede all'esame della stessa ed al controllo della documentazione allegata.
2. Il citato Responsabile del servizio acquisisce, ravvisatene la necessità, i pareri dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico in relazione alla loro competenza. I pareri non sono vincolanti per il Responsabile del Servizio che può disattenderli previa congrua motivazione.
3. I predetti pareri devono essere rilasciati entro 6 giorni dalla richiesta, ovvero entro un termine inferiore in caso d'urgenza

4.Ove invece la domanda risulti incompleta, il Responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5.La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda interrompe il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

ART.9
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine entro il quale il procedimento di rilascio della concessione deve concludersi è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avvio della relativa raccomandata.
2. Il responsabile del servizio come sopra individuato, termina l'istruttoria, emette il provvedimento di concessione ovvero il provvedimento di diniego.
3. Il responsabile del servizio può non rilasciare il provvedimento di concessione qualora ravvisa nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.

ART. 10
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO Dl CONCESSIONE

I. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzando del suolo o dello spazio pubblico:
a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
c) l’indicazione del canone dovuto;

ART.11
PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
   E' fatto, altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese. nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonchè di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato.

ART .12
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L' Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
   II concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione:

a) se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale..

b) se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

ART. 13
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 . La decadenza dell'autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);

b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

ART. 14
SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 20 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elemento di cui all'art. 7.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

ART.15
PROCEDIMENTO Dl RILASCIO PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee di cui al presente articolo sono soggette ad autorizzazione mediante procedure semplificate.
2. Per le occupazioni temporanee di aree e spazi pubblici in occasione di fiere o sagre, dovrà essere rilasciata un'autorizzazione da parte del funzionario responsabile. A seguito del rilascio della predetta autorizzazione l'interessato potrà effettuare il pagamento del canone o a mezzo di

versamento sul conto corrente postale ovvero per il tramite degli agenti di Polizia Municipale che rilasceranno la quietanza di avvenuto pagamento.

3. Per le altre occupazioni temporanee quali ad esempio quelle ai fini edilizi, per mestieri girovaghi ed artistici, per spettacoli viaggianti ecc., l'autorizzazione è rilasciata mediante l'apposizione di un visto da parte del responsabile del servizio sulla domanda presenta secondo le modalità di cui all'art. 7, previo acquisizione delle ricevute del versamento alla Tesoreria Comunale del canone e verifica del rispetto del Codice della strada e del Regolamento di Polizia Municipale e di Igiene.

ART. 16
ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

PARTE III
DISCIPLINA DEL CANONE Dl CONCESSIONE

ART. 17
OGGETTO DEL CANONE

Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee realizzate su beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile comunale, le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo, di aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio ed infine di strade statali, regionali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

a) effettuate dallo Stato, Regione, Provincia e dai consorzi fra enti locali;
b) effettuate da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

ART.18
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

ART. 19
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

La tariffa base per la determinazione del canone di autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche.

-CATEGORIA I^: Via G. Matteotti, Piazza Municipio , Via Provinciale, Piazza SS. Salvatore e Via San Leo.

-CATEGORIA 2^: Strade ed aree pubbliche del centro abitato non comprese nella I^ categoria e strade ed aree pubbliche fuori del centro urbano.

ART.20
DETERINAZIONE DELLA MISURA Dl TARIFFA BASE

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

CATEGORIA 1^	
Occupazione del suolo	E. 0,26
Accupazione del soprassuolo/sottosuolo	E. 0,10
CATEGORIA 2^	
Occupazione del suolo	E. 0,08
Accupazione del soprassuolo/sottosuolo	E. 0,03

Per le occupazioni temporanee, anche non continuative aventi durata inferiore al giorno, la tariffa è determinata ad ore effettive di occupazione.

B) OCCUPAZIONE PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa per anno per metro quadrato o metro lineare è determinata nella misura percentuale del 80% della tariffa giornaliera stabilita , per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1 lettera A). Per particolari fattispecie tale percentuale può essere diminuita.

ART.21
COEFFICIENTE Dl VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

I. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,70 e superiore a 5,85.

ART. 22
TABELLE DEI COEFFICIENTI Dl VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI

TIPOLOGIA Dl OCCUPAZIONE	CATEGORIA I [A]	CATEGORIA 2 [A]
a) Area di mercato	5,85	5,85
b) Distributore di carburante	5,85	5,85
c) Attività dello spettacolo viaggiante	0,80	0,80

d) Attività di noleggio	0,80	0,80
e) Impalcature, ponteggi e cantieri per attività edilizia	1	1
f) cavi, condutture ed impianti di aziende di pubblici servizi	0,70	0,70
g) altre attività	1,2	1, 2

Le tariffe così determinate sono comprensive degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

ART.23
CRITERI Dl DETERMINAZIONE DEL CANONE

l . La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art.20 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabelle dell'art.22.. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

B) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee di cui all'art.20 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art.22. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365 ovvero per il numero maggiore di giorni di occupazione permanente.

ART.24
PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi alla proprietà privata caratterizzati da una qualsiasi modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli.
2. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.
3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi con il rilascio di apposito cartello segnaletico, previo pagamento del relativo canone.
4. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nell’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso.

ART.25
AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICHE

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e delle provincie, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART.26
OCCUPAZIONE REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI Dl PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonchè con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc. la misura complessiva del canone annuo è determinata,in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

Euro 0,64 per utente

1. ln ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a Euro 516,00. La medesima misura di Euro 516,00 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
2. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indica ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART.27
MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, prima del rilascio dell'atto di concessione, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, ovvero in rate anticipate annuali qualora l'occupazione si protrae per piu' anni .
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, prima del rilascio dell'atto di concessione.

ART. 28
ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, dalle provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti non commerciali per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, associazioni onlus, proloco ed associazioni sportive;
b) Sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
c) Le occupazioni effettuate mediante le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
d) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
e) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
f) I parcheggi riservati a portatori di handicap;

g) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
h) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
i) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
j) Le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile.

ART.29
SANZIONI

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 10 giorni decorrenti dalla data di rilascio della concessione . Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 10 giorni dalla data stabilita
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone entro il termine di 30 giorni.
4. per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art.20, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285. La decadenza dall'autorizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

ART.30
ACCERTAMENTI , RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. Il responsabile del servizio di cui all'art.31 controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. Il citato responsabile del servizio inoltre provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi , con invito ad adempiere nel termine di giorni 10.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art.52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART.31
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive relativamente al canone anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART.32
DISCIPLINA TRANSITORIA

l. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

ART. 33
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.